

Avviso per la designazione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza

Il Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 9 dicembre 2009, n. 31, deve procedere alla nomina del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Preso atto delle candidature pervenute in seguito alla pubblicazione del comunicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 7/10/2010, la Commissione consultiva per le Nomine, riunitasi il 24 gennaio 2011, al fine di disporre di un maggior numero di candidature, ha disposto la riapertura dei termini.

Pertanto, coloro che intendono presentare la propria candidatura, possono rivolgere domanda al **Presidente del Consiglio regionale (via Alfieri 15 – 10121 Torino), entro il 25 febbraio 2011**.

La candidatura, corredata dal *curriculum vitae* e sottoscritta dal presentatore, dovrà contenere:

- a) dati anagrafici completi e residenza;
- b) titoli di studio;
- c) requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire;
- d) attività lavorative ed esperienze svolte;
- e) cariche elettive, e non elettive, ricoperte;
- f) eventuali condanne penali o carichi pendenti.

Contestualmente alla candidatura devono altresì pervenire la preventiva accettazione alla nomina, la dichiarazione di inesistenza di ineleggibilità, di eventuali incompatibilità o l'impegno a rimuoverle, nonché la dichiarazione della non sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i.

L'istanza di candidatura può essere inviata via fax al n. 011/5757446 ovvero a mezzo posta; ai fini del rispetto del termine di scadenza, farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante. L'istanza può inoltre essere presentata personalmente presso l'Ufficio Nomine del Consiglio regionale, sito in Torino, via Arsenale 14, primo piano, dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30 e il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Si ricorda che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale di cui alle leggi n. 108/1968 recante "*Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale*" e n. 154/1981 recante "*Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale*"; deve essere altresì scelto tra persone in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea in discipline giuridiche o umanistiche;
- b) competenza giuridico-amministrativa in materie concernenti i diritti dei minori, le problematiche dell'età evolutiva e la famiglia;
- c) esperienza nel campo del sostegno all'infanzia, della prevenzione del disagio e dell'intervento sulla devianza minorile.

Non sono eleggibili alla carica di Garante:

a) i membri del Parlamento, i ministri, i presidenti di regioni e province, i sindaci, gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di città metropolitana o di comunità montana;

b) i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni.

Sono incompatibili con la carica di Garante:

a) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;

b) il direttore generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo delle ASL e delle aziende ospedaliere;

c) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

La nomina a Garante non è cumulabile con altre nomine di competenza regionale ed è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 7 e 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali relativi ai nominati verranno inseriti, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nella banca dati operante presso la Commissione consultiva per le nomine del Consiglio regionale del Piemonte.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Settore Segreteria dell'Ufficio di Presidenza ed Organi istituzionali interni – Ufficio Nomine, ai numeri 011/5757557-221-334.

Il Presidente del Consiglio regionale
Valerio Cattaneo